

1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite sul mercato dell'Unione che poteva essere esaminato entro il tempo disponibile. Tale campione era costituito dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di produzione e vendite. Il campione selezionato produceva e vendeva un'ampia gamma di prodotti, compresi i quattro tipi di prodotto di base (barre, profilati pieni, profilati cavi, tubi) e rappresentava poco meno del 10 % della produzione e delle vendite sul mercato dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
- (10) European Aluminium ha osservato che, basando il campione sui produttori di dimensioni maggiori, era possibile che la portata del pregiudizio non venisse individuata appieno. Tale argomentazione si basava sul fatto che i produttori più piccoli rappresentavano il maggior volume della produzione e delle vendite e che queste società non hanno beneficiato delle economie di scala dei produttori di dimensioni maggiori. European Aluminium ha proposto di includere nel campione altre due società, sostenendo inoltre che ciò avrebbe consentito una maggiore copertura dei mercati degli utilizzatori finali.
- (11) La Commissione ha valutato l'argomentazione e ha deciso di mantenere il campione iniziale. Sebbene alcune società che potrebbero soddisfare i criteri giuridici per essere considerate PMI abbiano fornito informazioni sul campionamento, esse rappresentavano solo una percentuale marginale della produzione e delle vendite nell'Unione. I produttori più piccoli menzionati da European Aluminium erano infatti troppo grandi per essere considerati PMI. Pertanto la Commissione non aveva alcuna ragione obiettiva per rivedere il campione o per includere le due società proposte da European Aluminium.
- (12) Sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo, la Commissione ha quindi ritenuto che il campione fosse rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.2. Campionamento degli importatori

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (14) Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori in base al massimo volume rappresentativo di vendite dei prodotti oggetto dell'inchiesta originari della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo.
- (15) Un importatore (Airoldi Metalli S.p.A.) ha sostenuto che i principali importatori, in particolare della Germania, non partecipavano all'inchiesta, il che significherebbe che l'analisi di mercato effettuata dalla Commissione, per quanto riguarda sia il pregiudizio sia il dumping, non corrisponde alla realtà economica dell'industria.
- (16) Tutti gli importatori sono stati informati dell'apertura dell'inchiesta con l'avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e hanno avuto la possibilità di collaborare e di essere inclusi nel campione. Inoltre, sebbene la collaborazione degli importatori sia stata scarsa, la Germania, compreso uno degli importatori inclusi nel campione, ha collaborato.
- (17) La Commissione ha pertanto ritenuto che il campione fosse rappresentativo sulla base delle informazioni sul campionamento disponibili nel fascicolo.

1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori della Cina

- (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (19) Trentasette produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine stabilito. Due di questi produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste dopo il termine stabilito. Le loro risposte sono state prese in considerazione, ma non incluse nel campione in una fase successiva, in quanto essi non rientravano tra i maggiori per quanto riguarda il volume delle esportazioni. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione (il 28,1 % delle esportazioni totali) che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il tempo disponibile.

